



Tribunale di Lecco

- Sezione I civile -

Procedure concorsuali

Il Giudice Delegato

VISTI gli atti della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig.

(R.G. 24/2023);

LETTA l'istanza del Liquidatore del 24 ottobre 2023 con la quale, premesso che la sentenza del Tribunale di Lecco di apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. f), CCII pone a carico del medesimo Liquidatore il compito di inserire la sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e premesso altresì che “non è prevista la pubblicazione di provvedimenti sul sito del Tribunale di Lecco” e che “presi contatti con il Ministero della Giustizia (previa lettura della pagina informativa del sito del Ministero medesimo) veniva data conferma del fatto che la pubblicazione può essere richiesta solo dall'ufficio giudiziario”, si chiede di porre “a carico della Cancelleria Fallimentare o di altro ufficio preposto [...], l'onere della pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia”;

OSSERVATO che in base all'art. 270, comma 4, CCII la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella duplice alternativa contemplata dall'art. 270, comma 2, lett. f), deve essere eseguita dal liquidatore e che, come è ovvio, in presenza di un chiaro comando della legge, il giudice delegato non può legittimamente imporre alla cancelleria o ad altro ufficio da lui discrezionalmente individuato di adempiere un obbligo che, appunto, per legge espressamente incombe sul liquidatore;

OSSERVATO altresì che la “prassi” del Ministero della giustizia di rifiutare la pubblicazione delle sentenze di liquidazione controllata richiesta dal liquidatore appare manifestamente arbitraria e contraria alla disciplina dettata al codice della crisi, atteso che la pubblicazione di questa tipologia di sentenze ai sensi del citato art. 270, comma 2, lett. f), deve sempre essere eseguita dal liquidatore (e non dalla cancelleria) anche se il tribunale disponga che la pubblicazione sia fatta sul sito internet del Ministero della giustizia;

RILEVATO poi che, per quanto riguarda la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Lecco delle sentenze di liquidazione controllata (e nel vigore della l. 3/2012 più in generale dei provvedimenti relativi alle procedure di sovraindebitamento), nell'impossibilità di realizzare altre più efficaci modalità di gestione del sito del Tribunale, si è sempre ritenuto dai giudici della Sezione e, ancora si ritiene, pienamente conforme al sistema della legge la pubblicità attuata attraverso un collegamento (link)



presente sul sito del tribunale sotto la voce “Fallimenti Lecco” ad un portale gestito da un fornitore privato di servizi software comunemente usati nella pratica delle procedure concorsuali in questo come nella maggior parte dei tribunali nazionali;

ritenuto dunque che l’istanza del Liquidatore non possa essere accolta, atteso che, laddove (per un’apprezzabile attitudine al contenimento dei costi di liquidazione) non intenda sostenere l’onere economico associato all’utilizzo della piattaforma software di uso corrente presso il Tribunale di Lecco, il Liquidatore dovrà adire il giudice competente per ottenere, eventualmente anche in via cautelare, la condanna del Ministero della giustizia alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della sentenza di apertura della liquidazione controllata in conformità alle previsioni dell’art. 270, comma 2, lett. f), e comma 4, CCII;

P.Q.M.

rigetta l’istanza del Liquidatore e lo invita a provvedere con sollecitudine alla prescritta pubblicazione.

Si comunichi.

Milano-Lecco 4 dicembre 2023

Il Giudice delegato
Dott. Edmondo Tota